

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
321/2019/R/EEL**

**MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA
DELIBERAZIONE ARG/ELT 98/11**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
23 luglio 2019*

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), è finalizzato a illustrare le modalità per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 14 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 23 agosto 2019**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.351/290 fax 02.655.65.265
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it
sito internet: www.arera.it

INDICE

1. QUADRO DI RIFERIMENTO E OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE.	4
2. <i>SETTLEMENT</i> DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO.....	5
3. QUOTA DELL'ONERE COMPLESSIVO ATTRIBUITA ALLE ORE APPARTENENTI AL PICCO DEL SISTEMA ELETTRICO NEGLI ANNI 2022 E 2023	9

1. Quadro di riferimento e oggetto della consultazione

- 1.1 Il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 28 giugno 2019 ha approvato, sentita l’Autorità, la disciplina del sistema di remunerazione di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: Mercato) elaborata da Terna (di seguito: Disciplina), prevedendo che detto mercato entri in funzione con le procedure concorsuali da tenersi entro il 2019 e riferite agli anni di consegna 2022 e 2023.
- 1.2 A valle delle modifiche introdotte alla Disciplina e prima dello svolgimento delle procedure concorsuali che si svolgeranno entro il corrente anno, si ritiene necessario definire le modalità cui Terna dovrà attenersi, nel corso dell’anno di consegna, per ripartire gli oneri derivanti dal Mercato fra gli utenti del dispacciamento in prelievo, al netto delle partite economiche derivanti dal medesimo Mercato a favore dei clienti finali (di seguito: *settlement* delle partite economiche del Mercato).
- 1.3 Il *settlement* delle partite economiche del Mercato è disciplinato dall’articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito, se non diversamente specificato, i riferimenti normativi preceduti dalla parola maiuscola “Articolo” sono da considerarsi relativi alla deliberazione ARG/elt 98/11), che, nella versione vigente, definisce:
 - a) le singole voci che concorrono a determinare l’onere netto complessivo sostenuto da Terna;
 - b) il criterio per la ripartizione dell’onere netto complessivo, che, per almeno il 70% è attribuito a ciascun utente del dispacciamento in prelievo in funzione della quota di prelievo di detto utente nelle ore appartenenti al picco¹ del sistema elettrico.
- 1.4 Con riferimento al profilo di cui alla lettera a), si ritiene necessario completare l’elenco delle voci che concorrono alla determinazione dell’onere netto, tenendo conto del contenuto della Disciplina, e, al contempo, definire le modalità e le tempistiche, cui Terna dovrà attenersi nell’ambito del *settlement* delle partite economiche del Mercato.
- 1.5 Per quanto attiene al profilo di cui alla lettera b), occorre definire la quota parte dell’onere netto complessivo che, con riferimento agli anni di consegna 2022 e 2023, sarà coperta in funzione della quota di prelievo di detto utente nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico.

¹ Le ore di picco sono le ore dell’anno, come definite da Terna, ove maggiore è la probabilità di inadeguatezza del sistema elettrico.

- 1.6 Il seguito del presente documento è strutturato come segue. Nella prima parte, si illustra l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità cui Terna dovrà attenersi nello svolgere le attività di *settlement* delle partite economiche del Mercato. Nella seconda parte, si illustra l'orientamento dell'Autorità con riferimento alla ripartizione, per gli anni di consegna 2022 e 2023, dell'onere netto complessivo tra le ore di picco del sistema elettrico e le ore di fuori picco.
- 1.7 Con successivi provvedimenti saranno invece definiti gli interventi in tema di regolazione del mercato *retail* finalizzati a tenere conto delle modalità di determinazione del corrispettivo di cui al presente documento, valutando l'impatto sulla predisposizione delle offerte e sulla necessità di assicurare la trasparenza e la comprensione per il cliente finale.

2. Settlement delle partite economiche del Mercato

- 2.1 L'Autorità è orientata a definire modalità di regolazione del corrispettivo di cui all'Articolo 14 che consentano di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) favorire la trasparenza sulle singole voci che concorrono a determinare l'onere netto complessivo;
 - b) accentuare la trasparenza e la prevedibilità in relazione ai flussi finanziari tra Terna e gli utenti del dispacciamento in prelievo, evitando complessi meccanismi di acconto e conguaglio;
 - c) incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei consumatori finali, che, riducendo i consumi nelle ore di picco del sistema elettrico, contribuiscono a ridurre il rischio di scarsità del sistema elettrico;
 - d) limitare un'eccessiva volatilità dei corrispettivi unitari.
- 2.2 Per raggiungere l'obiettivo di cui alla precedente lettera a), si propone di pubblicare con tempistiche prestabilite le informazioni relative alle voci che concorrono alla determinazione del corrispettivo unitario.
- 2.3 Per conseguire gli obiettivi di cui alle precedenti lettere b) e d), si propone di definire un meccanismo di aggiornamento dei corrispettivi unitari su base trimestrale, tenendo conto delle partite economiche riferite ai mesi che, al momento dell'aggiornamento, risultano già oggetto di consuntivo e mutuando, per quanto applicabile, la metodologia vigente per l'aggiornamento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (di seguito: *uplift*).
- 2.4 Per perseguire gli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), si propone di:
- definire e pubblicare *ex ante* le ore appartenenti al picco del sistema elettrico, così da porre la domanda nelle condizioni di adattare le proprie condotte di consumo in modo coerente con le esigenze di adeguatezza del sistema elettrico, evitando, al contempo, l'applicazione di un meccanismo di acconti e conguagli su base annuale; oltre a risultare complesso da gestire, detto

meccanismo potrebbe disorientare i consumatori, dato che la modifica *ex post* del novero delle ore di picco rischia di non valorizzare sufficientemente la trasformazione virtuosa delle condotte di consumo e di trascurare il fatto che il cambiamento della classificazione delle ore, da ore di picco *ex ante* in ore di fuori picco *ex post*, può essere dovuta, almeno in parte, alla reazione registrata nelle citate condotte;

- aggiornare trimestralmente soltanto il corrispettivo unitario applicato al prelievo nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico, in modo da evitare successivi incrementi del corrispettivo unitario applicato al prelievo nelle ore appartenenti al picco del sistema dovuti alla riduzione dei carichi nelle medesime ore per effetto del segnale di prezzo; quest'ultimo corrispettivo unitario sarebbe aggiornato con cadenza annuale.

2.5 Di seguito si illustra il dettaglio della proposta dell'Autorità in merito alle modalità di regolazione del corrispettivo di cui all'Articolo 14.

Onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del Mercato

2.6 Le voci che concorrono a determinare l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del Mercato (di seguito: Onere netto) sono le seguenti:

- a) la somma dei premi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f), corrisposti da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard, presa con segno negativo (di seguito: Premi);
- b) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), corrisposti a Terna dagli aggiudicatari dei contratti standard, presa con segno positivo (di seguito: Corrispettivo variabile effettivo);
- c) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), che sarebbero stati corrisposti a Terna dagli aggiudicatari dei contratti standard che si sono avvalsi della facoltà di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c), presa con segno positivo (di seguito: Corrispettivo variabile teorico);
- d) la quota parte del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto che trae origine dagli eventuali differenziali positivi fra i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, della deliberazione 111/06 e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, presa con segno positivo (di seguito: Corrispettivo variabile da rendita di congestione *spot*);
- e) le rendite di congestione che si sono determinate in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, prese con segno negativo (di seguito: Rendite di congestione);
- f) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 13*bis*, comma 13*bis*.4, lettera f), presa con segno positivo (di seguito: Corrispettivi di riallocazione UCMC);

- g) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 54 della Disciplina, presa con il segno positivo (di seguito: Corrispettivi di riallocazione capacità nuova);
- h) la somma delle penali applicate da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard in caso di inadempimento, secondo quanto previsto dalla Disciplina, presa con il segno positivo (di seguito: Penali);
- i) il saldo netto della somma di eventuali ulteriori partite economiche che, ai sensi della Disciplina, Terna è tenuta a recuperare o portare a riduzione del corrispettivo di cui all'Articolo 14 (di seguito: Altre partite economiche).

Con riferimento a un dato periodo di consegna, gli importi relativi alle voci di cui alle precedenti lettere a), e) ed f) sono tipicamente noti a Terna prima dell'inizio del periodo medesimo, gli importi delle voci di cui alle precedenti lettere b), c), d) e h) sono noti a Terna dopo l'inizio del citato periodo e gli importi delle voci di cui alle precedenti lettere g) e i) possono essere noti anche dopo l'inizio del periodo stesso.

Proposta di settlement delle partite economiche tra Terna e gli utenti del dispacciamento in prelievo

2.7 Con riferimento a ciascun anno di consegna, Terna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente definisce e pubblica:

- I. le ore appartenenti al picco del sistema elettrico;
- II. la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico;
- III. la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico;
- IV. l'Onere netto atteso calcolato come differenza tra:
 - a) la somma de:
 - i. i Premi;
 - ii. le Rendite di congestione;
 - b) i Corrispettivi di riallocazione UCMC e Corrispettivi di riallocazione capacità nuova relativi a periodi inclusi nell'anno di consegna considerato e noti prima della data di pubblicazione;
 - c) Altre partite economiche, note prima della data di pubblicazione.

2.8 Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 2.7, Terna determina e pubblica:

- I. il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico dell'anno successivo, pari al rapporto tra:
 - a) una quota non inferiore al 70% dell'Onere netto atteso, di cui al paragrafo 2.7, punto IV;

- b) la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico, di cui al paragrafo 2.7, punto II;
 - II. il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico del trimestre successivo, pari al rapporto tra:
 - a) il complemento a uno della quota di cui al paragrafo 2.8, punto II, lettera a), dell'Onere netto atteso, di cui al paragrafo 2.7, punto IV;
 - b) la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico, di cui al paragrafo 2.7, punto III;
- 2.9 Con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione, Terna aggiorna e pubblica il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico del trimestre medesimo, per tenere conto delle seguenti partite economiche riferite ai mesi fino a quel momento oggetto di consuntivo:
 - a) il Corrispettivo variabile;
 - b) il Corrispettivo variabile teorico;
 - c) il Corrispettivo variabile da rendita di congestione *spot*;
 - d) il saldo netto dovuto agli scostamenti tra i prelievi attesi e quelli effettivi;
 - e) gli eventuali minori introiti dovuti all'applicazione del diritto di cui all'Articolo 13bis, comma 13bis.4, lettera c), previsto per le unità di consumo contrattualizzate nell'ambito del Mercato;
 - f) le Penali;
 - g) i Corrispettivi di riallocazione capacità nuova, per la parte non considerata nelle determinazioni precedenti;
 - h) Altre partite economiche, per la parte non considerata nelle determinazioni precedenti.
- 2.10 Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 2.9, Terna pubblica le informazioni relative alle singole voci di cui al medesimo paragrafo.
- 2.11 Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 2.9, Terna determina una componente pari alla quota del Corrispettivo variabile teorico, da attribuire a ciascun utente del dispacciamento in prelievo, in funzione dell'energia autoprogrammata in prelievo per effetto della registrazione di programmi C.E.T di prelievo in esecuzione di acquisti netti registrati a termine la cui controparte diretta o indiretta avrebbe dovuto versare il corrispettivo variabile in assenza dell'esenzione di cui comma 7.1, lettera d) (esenzione per bilaterali).
- 2.12 In ciascun mese, il corrispettivo a copertura dell'Onere netto applicato a ciascun utente del dispacciamento in prelievo è pari alla somma dei seguenti addendi:

- I. il prodotto fra:
 - a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico del medesimo mese, calcolata tenendo conto del diritto di cui al comma 13bis.4, lettera c), previsto per le unità di consumo contrattualizzate nell'ambito del Mercato;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al paragrafo 2.8, punto I, relativo al mese considerato;
- II. il prodotto fra:
 - a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico del medesimo mese, calcolata tenendo conto del diritto di cui al comma 13bis.4, lettera c), previsto per le unità di consumo contrattualizzate nell'ambito del Mercato;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al paragrafo 2.8, punto II, relativo al mese considerato;
- III. la componente di cui al paragrafo 2.11.

2.13 Per tener conto del fatto che, su base mensile, il gettito raccolto da Terna potrebbe risultare superiore (inferiore) rispetto all'onere netto che la medesima Terna deve sostenere nel mese, si ritiene opportuno che la gestione dei flussi finanziari sia operata direttamente da Terna, applicando alle partite un predefinito tasso di interesse.

<i>Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle sopra menzionate integrazioni all'Articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11?</i>

3. Quota dell'onere complessivo attribuita alle ore appartenenti al picco del sistema elettrico negli anni 2022 e 2023

- 3.1 L'Autorità è orientata a definire la quota dell'Onere netto complessivo da coprire in funzione della quota di prelievo di ciascun utente nelle ore appartenenti al picco del sistema elettrico in modo da contemperare le seguenti esigenze:
 - a) preservare l'efficienza allocativa del mercato elettrico;
 - b) evitare effetti redistributivi tra i consumatori finali caratterizzati da profili di prelievo orari differenti;
 - c) tenere conto del fatto che la natura di opzione del prodotto negoziato nel Mercato, disincentivando l'esercizio di potere di mercato nei mercati *spot*, potrebbe contribuire a ridurre i prezzi di tali mercati anche nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico.

- 3.2 In un mercato elettrico di tipo *energy-only* puro perfettamente competitivo, i margini di contribuzione della capacità produttiva di punta (la capacità su cui è basato il prodotto negoziato nel Mercato) assumerebbero valori positivi esclusivamente nelle ore di scarsità, vale a dire quando la tecnologia al margine è rappresentata dalla domanda razionata. Nelle ore di scarsità, il prezzo dell'energia rifletterebbe il valore dell'energia non fornita, che è tipicamente di qualche ordine di grandezza superiore rispetto al costo marginale della produzione. Tale dinamica, in assenza di rigidità dal lato della domanda, dovrebbe incentivare un'efficiente allocazione del bene scarso "energia elettrica" per il tramite dei prezzi, ovvero sulla base della volontà a pagare di ciascun consumatore finale. Con l'introduzione del Mercato, i produttori percepiscono un premio fisso definito *ex ante* nelle procedure concorsuali e, in cambio, si impegnano a restituire la rendita futura che si genera nei mercati *spot* nelle ore di scarsità. Tutto ciò premesso, al fine di perseguire l'esigenza di cui al paragrafo 3.1, lettera a), sarebbe opportuno applicare il corrispettivo a copertura dell'Onere netto sulla base della quota di prelievo di ciascun utente del dispacciamento alla punta del sistema elettrico, così da non distorcere i segnali di prezzo sulla base dei quali i consumatori adottano le rispettive scelte di consumo.
- 3.3 Nel caso in cui la metodologia di definizione del corrispettivo a copertura dell'Onere netto fosse applicato ai prelievi dei consumatori di tutte le ore dell'anno di consegna, come generalmente previsto per i corrispettivi di dispacciamento di cui alla deliberazione 111/06, i consumatori caratterizzati da curve di prelievo di tipo *base-load* sussidierebbero i consumatori caratterizzati da prelievi più concentrati nelle ore di picco del sistema elettrico. Tutto ciò premesso, al fine di perseguire l'esigenza di cui al paragrafo 3.1, lettera b), sarebbe opportuno applicare il corrispettivo a copertura dell'Onere netto sulla base della quota di prelievo di ciascun utente del dispacciamento alla punta del sistema elettrico.
- 3.4 La natura di opzione del prodotto negoziato nel Mercato disincentiva l'esercizio di potere di mercato nei mercati *spot* da parte dei soggetti che dispongono della capacità contrattualizzata. Tale potere di mercato, essendo tipicamente dovuto a situazioni specifiche locali, quali vincoli a rete integra o congestioni intrazonali, ha l'effetto di far aumentare i prezzi, soprattutto sul mercato per il servizio del dispacciamento, anche nelle ore in si manifesta eccesso di capacità produttiva rispetto al carico da soddisfare. L'introduzione del Mercato, pertanto, determina benefici ai consumatori finali in termini di riduzione dei prezzi nei mercati elettrici all'ingrosso, con un effetto di contenimento che, tra l'altro, interessa l'*uplift*. Tutto ciò premesso, al fine di perseguire l'esigenza di cui al paragrafo 3.1, lettera c), sarebbe opportuno applicare il corrispettivo a copertura dell'Onere netto anche in funzione dell'energia prelevata nelle ore non appartenenti al picco del sistema.
- 3.5 Con riferimento agli anni di consegna 2022 e 2023, l'Autorità è orientata a fissare al 70% (30%) la quota dell'Onere netto complessivo che deve essere coperta in

funzione della quota di prelievo di ciascun utente nelle ore di picco (fuori picco) del sistema elettrico.

Q2 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di ripartizione dell'Onere netto complessivo tra le ore di picco del sistema elettrico e le ore di fuori picco?